




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 835

Modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

N. 11 – 6 settembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 835

Modifiche agli articoli 336 e 341-*bis* del codice penale e  
altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale  
scolastico

N. 11 – 6 settembre 2023

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI DA 1 A 7 .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO.....</b>	<b>- 3 -</b>



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>C. 835</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	assente
<b>Relatrici per la Commissione di merito:</b>	Sasso (LEGA)
<b>Commissione competente:</b>	VII (Cultura)

---

### PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente, in prima lettura, e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere (seduta del 25 luglio 2023).

Il testo si compone di sette articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

#### **ARTICOLI da 1 a 7**

#### **Disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico**

Le norme prevedono, in primo luogo, l'istituzione, con decreto ministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell'istruzione e del merito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Sono indicati i compiti attribuiti all'Osservatorio quali, ad esempio:

- monitorare e analizzare le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico e di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del medesimo personale, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse;
- promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
- promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
- promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie;
- incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile.

Si prevede, altresì, che il Ministro dell'istruzione e del merito trasmetta alle Camere annualmente una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente (articolo 1).

Si prevede, ancora, che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale (comma 2).

È disposta l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico». La Giornata è celebrata annualmente il 15 dicembre e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (articolo 3).

Si ricorda che la legge n. 260 del 1949, "Disposizioni in materia di ricorrenze festive", all'articolo 2, individua i giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e all'articolo 3 individua talune solennità civili che non sono considerate giorni festivi e per le quali erano originariamente previsti gli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici. Successivamente, la legge n. 54/1977, "Disposizioni in materia di giorni festivi", ha comunque previsto che:

- le solennità civili di cui alla citata legge del 1949 non determinino riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (art. 2);

- dette solennità civili (oltre ad altre ricorrenze) che ricadono in giorni feriali non costituiscano giorni di vacanza né possano comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (art. 3);

Si dispone la modifica delle seguenti norme del codice penale:

- l'articolo 61, che tratta delle circostanze aggravanti del reato, per includere nel novero di esse l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un membro del personale scolastico (articolo 4);
- l'articolo 336, che tratta della violenza o minaccia a pubblico ufficiale, e l'articolo 341-*bis*, che tratta dell'oltraggio a pubblico ufficiale, per stabilire che la pena prevista dalle norme in oggetto è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un membro del personale scolastico (articoli 5 e 6).

Si stabilisce infine che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che l'articolo 1 - corredato da una specifica clausola di invarianza aggiuntiva rispetto a quella generale prevista dall'articolo 7 - prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico ai cui membri non spetta alcun compenso, rimborso spese o emolumento. Ciò posto, si evidenzia che, poiché l'articolo 1 specifica anche i compiti dell'Osservatorio, includendovi sia attività di promozione della formazione, di studi e analisi, di buone pratiche, sia attività più concretamente operative, quali il monitoraggio e l'analisi delle segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico o l'incentivazione di iniziative a favore degli studenti finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, appare necessario che il Governo chiarisca se a tali attività l'Osservatorio possa provvedere nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Al riguardo appare necessario che il

Governo chiarisca quali siano gli oneri che potrebbero derivare da tali iniziative e quale sia l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente cui si possa attingere per farvi fronte senza compromettere programmi di spesa già previsti, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 che assiste l'intero provvedimento.

Non si hanno invece osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 3 che prevede l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico» giacché le norme specificano che la celebrazione di tale evento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, ossia non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro.

Non si hanno infine osservazioni da formulare anche con riferimento agli articoli 4, 5 e 6 atteso che essi recano disposizioni di carattere ordinamentale volte ad inasprire le pene previste per reati commessi nei confronti di un membro del personale scolastico.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, il comma 1, nel prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, stabilisce che la partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, si fa presente che l'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.